



COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA TECNICO-PRODUTTIVA

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica e Manutentivo

Piazza Fumu - 07020 Buddusò

C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900

mail: edilurb@comunebudduso.ss.it

PEC: edilurb@pec.comunebudduso.ss.it

Prot. n. **9021** del **28.09.2026**

N. Albo pretorio **625** del **28.09.2026**

BANDO PUBBLICO

Per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

L.R. 9 marzo 2022, n° 3 – articolo 13, comma 2, lett. b) – Annualità 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, articolo 13, comma 2, lettera b), recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22. Aprile. 2026 e il relativo allegato recante "Criteri e modalità per beneficiare dei contributi a fondo perduto per l'acquisto, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di prime case nei piccoli comuni della Sardegna";

Vista la Determinazione n. 1928 del 10.06.2026 del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, con la quale, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026, sono stati approvati la disciplina di dettaglio, il bando tipo e il modello di istanza;

Vista la Determinazione 1812/2026 del Direttore dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di Approvazione della ripartizione definitiva tra i Comuni ammessi a finanziamento delle risorse stanziare per il 2026 ed in base alla quale il Comune di Buddusò è assegnatario di un contributo pari ad € 52.083,33 per la medesima annualità;

Vista Deliberazione della G.C. n. 75 del 24.09.2026 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed altresì sono state dettate le condizioni aggiuntive rispetto ai criteri regionali obbligatori, ovvero i criteri comunali i quali non potranno essere superiori al 30% del punteggio complessivo;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Buddusò. 376 del 25.09.2026;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto, la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione

ubicate nel territorio del Comune di Buddusò.

Art. 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente bando disciplina, in coerenza con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/31 del 22 aprile 2026, con il relativo allegato e con la disciplina di dettaglio regionale, la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a contrastare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli comuni della Sardegna, mediante l'acquisto, la ristrutturazione o il restauro e risanamento conservativo di prime case di abitazione.

Art. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate al presente bando ammontano complessivamente a euro 52.083,33.

Art. 3 - BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono beneficiare del contributo i componenti maggiorenni del nucleo familiare che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere:
 - *cittadini italiani;*
 - *cittadini di uno Stato appartenente all'Unione europea;*
 - *cittadini di Paesi extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;*
 - *cittadini di Paesi extracomunitari titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;*
 - *cittadini di Paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;*
- c) non avere la residenza in un altro piccolo comune della Sardegna diverso da quello nel cui territorio è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento e non avervi avuto la residenza a partire dal 1° gennaio 2022. Non è, pertanto, ammissibile la domanda presentata da un soggetto residente in un piccolo comune della Sardegna diverso da quello in cui è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento, né quella del soggetto che, dopo il 1° gennaio 2022, abbia trasferito la propria residenza da un piccolo comune della Sardegna diverso da quello in cui è localizzato l'immobile e richieda in quest'ultimo il beneficio. Nel caso di pluralità di richiedenti, il requisito si considera soddisfatto qualora almeno uno dei richiedenti sia in possesso dello stesso;
- d) non aver già beneficiato del contributo massimo previsto dalla normativa regionale, pari a euro 15.000, anche sotto la vigenza della precedente disciplina. Nel caso in cui sia stato precedentemente percepito un importo inferiore, la domanda è ammissibile esclusivamente per la quota residua, fermo restando che ai fini del rispetto del limite massimo si tiene conto dei contributi percepiti in qualità di richiedenti da tutti i componenti del nucleo familiare, anche in momenti antecedenti alla costituzione dello stesso e indipendentemente dall'abitazione oggetto del contributo;
- e) in caso di acquisto, non avere la piena ed esclusiva proprietà di un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale ubicata nel medesimo Comune in cui è localizzato l'immobile oggetto dell'intervento. Il requisito deve sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere fino alla stipula dell'atto di compravendita e si applica a tutti i componenti del nucleo familiare.
- f) in caso di acquisto, aver stipulato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un atto definitivo di compravendita ovvero un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato relativo all'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso di contratto preliminare, tutti i richiedenti devono risultare promissari acquirenti dell'immobile. Per l'atto definitivo, rileva la data di stipula del rogito notarile. Per il contratto preliminare, rileva la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI PRIMA CASA

Per prima casa di abitazione si intende l'unità immobiliare nella quale il beneficiario e il relativo nucleo familiare stabiliscono la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, entro i termini previsti dall'art. 9, lett. b) dell'allegato alla DGR n. 18/31 del 22.04.2026.

Art. 5 -NUCLEO FAMILIARE

La domanda è presentata dal richiedente per sé e per il proprio nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Il nucleo familiare può essere composto anche da un solo componente.

È ammessa, altresì, la presentazione della domanda da parte di un nucleo familiare costituendo, purché lo stesso venga costituito entro il termine previsto per il trasferimento della residenza.

L'avvenuta costituzione del nucleo familiare costituendo deve essere comprovata mediante registrazione dell'aggiornamento all'anagrafe comunale entro il termine previsto per il trasferimento della residenza. In caso di mancata costituzione del nucleo entro tale termine, qualora non adeguatamente motivata, il beneficiario decade dal beneficio.

Il mancato rispetto dell'obbligo di costituzione del nucleo costituendo si intende adeguatamente motivato qualora derivi da cause gravi e sopravvenute o da eventi non imputabili al beneficiario o al nucleo familiare, valutati dal Comune sulla base di adeguata istruttoria.

In caso di interventi su immobili in comunione o comproprietà da parte di componenti del medesimo nucleo familiare, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni che risultino o risulteranno proprietari dell'immobile. In tal caso, tutti i sottoscrittori assumono la qualifica di richiedenti del contributo.

Non può assumere la qualifica di richiedente il soggetto che non risulti o non risulterà proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

Nel caso in cui l'immobile sia o divenga di proprietà di più nuclei familiari distinti, ciascun nucleo presenta autonoma domanda di contributo con riferimento alla rispettiva quota di proprietà. I requisiti, i punteggi e gli obblighi previsti dalla misura sono verificati autonomamente in capo a ciascun nucleo familiare richiedente.

Il contributo concedibile a ciascun nucleo è determinato in misura proporzionale alla relativa quota di proprietà, la quale deve essere inequivocabilmente evincibile dagli atti di compravendita.

Art. 6 – CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ DELL'ACQUISTO

L'acquisto deve rispettare le seguenti condizioni:

1. avvenire mediante atto pubblico notarile di compravendita regolarmente trascritto nei Registri Immobiliari. Ai soli fini dell'ammissibilità della domanda, è consentita la produzione anche di un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato, fermo restando l'obbligo di stipulare l'atto definitivo entro il termine previsto dall'art. 16 del presente bando. Non sono ammesse altre forme di trasferimento della proprietà;
2. Non sono ammesse compravendite tra coniugi, parti di un'unione civile, conviventi di fatto, parenti o affini entro il terzo grado del richiedente o di altro componente del nucleo familiare. Non sono altresì ammesse compravendite tra il richiedente e società controllate, collegate o partecipate dal medesimo o dai suoi familiari entro il terzo grado. È fatta eccezione per l'acquisizione, da parte di un comproprietario, delle restanti quote di proprietà.
3. le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferite all'abitazione e alle relative pertinenze indicate nell'atto di compravendita, inclusa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Non sono ammissibili spese riguardanti beni o elementi non ricompresi nell'atto, né costi accessori, quali spese notarili, imposte, arredi o altri beni mobili, nonché ogni altra spesa diversa dal prezzo di acquisto dell'immobile e delle relative pertinenze;
4. non riguardare sole pertinenze. Le pertinenze sono ammissibili esclusivamente se acquistate congiuntamente

all'abitazione, risultino funzionalmente collegate alla stessa e siano espressamente indicate nell'atto di compravendita;

5. avere ad oggetto la piena proprietà dell'intera abitazione o di quote di essa; non sono ammessi acquisti aventi ad oggetto diritti reali diversi dalla proprietà, quali nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, fatto salvo quanto previsto per il diritto di proprietà superficiaria ai sensi del presente articolo;
6. riguardare immobili conformi alla normativa urbanistica, edilizia e catastale, in coerenza con lo stato di fatto. Non sono ammissibili immobili che presentino difformità non sanate alla data dell'atto di compravendita né immobili con difformità sanabili ma non ancora regolarizzate alla medesima data. Restano altresì esclusi gli immobili caratterizzati da difformità non sanabili secondo la normativa vigente;
7. è ammessa la presentazione della domanda per l'acquisto di un'abitazione in fase di costruzione, purché l'immobile, pur non essendo ultimato, costituisca oggetto di atto definitivo di compravendita ovvero di contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato e sia destinato a divenire abitazione con destinazione residenziale. Tale previsione è finalizzata a consentire l'acquisto di immobili già individuati ancorché non ultimati, quali, a titolo esemplificativo, unità censite; nelle categorie catastali F/3 (unità in corso di costruzione) o F/4 (unità in corso di definizione), e destinati a essere trasferiti in proprietà. Non sono ammessi interventi consistenti nella realizzazione ex novo di un'abitazione, né operazioni riconducibili a nuova costruzione su area edificabile. I lavori devono essere avviati e ultimati con le medesime tempistiche previste dall'art. 15 del presente bando. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 14 per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo
8. è ammesso l'acquisto della prima casa di abitazione da enti pubblici, anche nel caso di riscatto di alloggio di edilizia residenziale pubblica, mediante stipula dell'atto di compravendita secondo la normativa vigente;
9. è ammesso l'acquisto del diritto di proprietà superficiaria, purché la durata residua del diritto, alla data dell'atto di compravendita, non sia inferiore al periodo quinquennale di mantenimento della proprietà previsto dall'art. 15 del presente bando;
10. è ammesso l'acquisto di un'unità immobiliare confinante con l'abitazione già adibita a prima casa del richiedente, purché l'intervento preveda l'accorpamento urbanistico e catastale in un'unica unità immobiliare destinata a prima casa. In tale ipotesi è ammessa deroga al requisito relativo al mancato possesso di altra abitazione nel medesimo Comune, limitatamente al caso in cui l'acquisto sia finalizzato all'ampliamento della prima casa già posseduta. L'accorpamento, secondo la normativa urbanistica ed edilizia vigente, deve risultare effettivamente realizzato entro il termine di ultimazione dei lavori ed essere perfezionato anche sotto il profilo catastale. I lavori devono essere avviati e ultimati con le medesime tempistiche previste dall'art. 16 del presente bando. L'erogazione del contributo avviene secondo le modalità previste dall'art. 14 per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.

Art. 7 – CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo devono rispettare le seguenti condizioni:

1. rientrare nelle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n.380;
2. riguardare esclusivamente l'unità abitativa oggetto del contributo e non parti comuni dell'edificio. Non sono pertanto ammissibili interventi riferiti, anche solo parzialmente, a parti comuni quali, a titolo esemplificativo, tetti, facciate, vani scala, cortili, spazi condominiali o impianti comuni;
3. condurre, a conclusione dell'intervento, a una categoria catastale residenziale ad uso abitativo. Si precisa che, al termine dell'intervento, l'immobile deve risultare censito al Catasto Fabbricati con categoria catastale residenziale ad uso abitativo. Sono pertanto ammissibili anche interventi relativi a immobili che, alla data della domanda, non risultino ancora censiti con categoria catastale abitativa (ad esempio unità collabenti censite in categoria F/2), purché l'intervento consenta il recupero dell'immobile a fini residenziali mediante interventi riconducibili alle categorie edilizie previste dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
4. non riguardare esclusivamente pertinenze dell'abitazione, quali, a titolo esemplificativo, garage, cantine,

depositi, locali di sgombero o tettoie. Gli interventi sulle pertinenze sono ammissibili esclusivamente se ricompresi in un intervento unitario riguardante anche l'abitazione principale. Il costo delle lavorazioni riferite all'abitazione deve essere almeno pari al 50% del costo complessivo dell'intervento;

5. essere realizzati su immobili per i quali il richiedente detenga la piena proprietà dell'intera abitazione o della quota di essa oggetto del contributo;
6. riguardare immobili conformi alla normativa urbanistica, edilizia e catastale alla data di presentazione della domanda, in coerenza con lo stato di fatto. Non sono ammissibili immobili che presentino difformità non sanate alla data della domanda, né immobili con difformità sanabili ma non ancora regolarizzate alla medesima data. Restano altresì esclusi gli immobili caratterizzati da difformità non sanabili secondo la normativa vigente.

Art. 8 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili:

- a) per l'acquisto, esclusivamente il prezzo riferito all'abitazione e alle relative pertinenze espressamente indicate nell'atto di compravendita;
- b) per la ristrutturazione edilizia, il restauro e risanamento conservativo, le spese strettamente connesse all'intervento ammissibile, ivi comprese le lavorazioni edilizie e le spese tecniche pertinenti, purché documentate e riferite all'abitazione oggetto del contributo.

Sono ammissibili le spese relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo, spese notarili, imposte, arredi, beni mobili, spese riferite esclusivamente a pertinenze, costi relativi a parti comuni dell'edificio e spese non documentate o non coerenti con l'intervento ammesso.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa (bonifico bancario o postale). **Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Art. 9 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo è concesso nella misura massima del **50%** della spesa sostenuta dal richiedente e comunque per l'importo massimo di **€ 15.000**. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto sino al pieno utilizzo delle somme a disposizione.

Art. 10 – CUMULO

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

Art. 11 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune di Buddusù con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli articoli 3 e 4. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta semplice, secondo il modello A allegato, inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 13.00 del giorno 28.Ottobre.2026** tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@pec.comunebudduso.ss.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: **“Domanda di contributo a fondo perduto per l'acquisto**

e/o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”.

Per presentare domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Buddusò. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

Ciascun richiedente dovrà presentare a pena di esclusione:

- Domanda redatta su fac-simile allegato al Bando, con descrizione dell'intervento e stima dettagliata dei costi di realizzazione e con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato A);
- Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- Planimetria e Visura catastale;
- Cartografia in scala opportuna (minimo 1:2000) con evidenziata la localizzazione dell'intervento (evidenziando l'eventuale ubicazione in centro storico) e gli identificativi catastali dell'immobile;
- atto definitivo di compravendita, qualora già stipulato, oppure contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato, relativo all'immobile oggetto dell'intervento;
- Nel caso in cui siano previste **opere di ristrutturazione**, una relazione tecnico - illustrativa ed una stima dei costi da sostenere, a firma di un tecnico abilitato oltre ad un rilievo fotografico dello stato dei luoghi.
- eventuale documentazione strettamente necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal bando, qualora non autocertificabile ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Entro 120 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo il richiedente si impegna altresì, a presentare:

- In caso di contributo per l'acquisto copia dell'atto di acquisto dell'immobile;
- In caso di caso di contributo per ristrutturazione oltre al titolo di proprietà deve essere presentata copia della richiesta del titolo edilizio ad effettuare i lavori;

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

Il Comune di Buddusò non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 12 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 11;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal soggetto richiedente;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/ inammissibili per mancanza di requisiti;

Successivamente si procederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri di seguito indicati:

- a)** Trasferimento della residenza in Sardegna da parte di cittadini provenienti da altre regioni italiane o dall'estero: Punti 25. Il punteggio è incrementato di 5 punti qualora si tratti di emigrati sardi o di loro discendenti.
- b)** Nuclei di nuova formazione: Punti 18
- c)** Nuclei che includono figli minori:
 - 1)** 1 figlio minore: punti 12;
 - 2)** 2 figli minori: punti 14;
 - 3)** 3 o più figli minori: punti 16;
- d)** Nuclei composti da tre unità e oltre:
 - 1)** Nucleo di 3 componenti: punti 7;
 - 2)** Nucleo di 4 componenti: punti 9;
 - 3)** Nucleo di 5 o più componenti: punti 11;
- e)** Richiedente di età inferiore a quarant'anni Punti 6;
- f)** Nuclei con la presenza di almeno una persona con disabilità: Punti 5
- g)** Interventi su abitazioni ubicate nel centro storico o centro matrice, ovvero dichiarate inagibili ai sensi della normativa vigente: Punti 10;
- h)** Interventi su abitazioni ubicate fuori dal centro storico o centro matrice, ovvero dichiarate inagibili ai sensi della normativa vigente: Punti 5;
- i)** Acquisto e ristrutturazione immobile: Punti 12;
- j)** Acquisto o ristrutturazione immobile: Punti 8;

I punteggi relativi ai criteri di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro.

Nel caso di pluralità di richiedenti, i punteggi riferiti a condizioni soggettive del richiedente sono attribuiti qualora almeno uno dei richiedenti sia in possesso della relativa condizione.

Ai fini dell'attribuzione della maggiorazione di punteggio prevista per gli emigrati sardi o i loro discendenti, non è richiesto uno specifico grado di discendenza.

Ai fini del presente articolo, per nuclei di nuova formazione si intendono i nuclei familiari costituiti o da costituirsi a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di pubblicazione del presente bando e fino al termine previsto per il trasferimento della residenza di cui all'art. 16.

La graduatoria definitiva conserva la propria efficacia esclusivamente con riferimento all'annualità del presente bando. I soggetti utilmente collocati in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse disponibili dovranno presentare nuova domanda per eventuali bandi riferiti ad annualità successive.

In caso di parità di punteggio, è data priorità al richiedente che abbia ottenuto il punteggio più elevato con riferimento ai criteri regionali obbligatori, secondo l'ordine indicato nel presente articolo. In caso di ulteriore parità, il Comune applica gli ulteriori criteri di precedenza secondo l'ordine riportato in tabella. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio

Art. 13 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta, si procederà pertanto alla predisposizione:

- dell'elenco delle domande irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.
- della graduatoria provvisoria delle domande ammissibili cui verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati al precedente articolo 12.

La graduatoria provvisoria verrà approvata dal responsabile del servizio e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'ufficio protocollo dell'ente, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunebudduso.ss.it. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione i beneficiari provvisori che intendano rinunciare al contributo dovranno procedere con la comunicazione di eventuale rinuncia al contributo stesso.

Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi e rinunce, il responsabile del servizio approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei Beneficiari.

Tutti i provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti la procedura di cui al presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <http://www.comunebudduso.ss.it>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).

La liquidazione avverrà:

- in caso di acquisto di immobile successivamente alla presentazione dell'atto di compravendita o anticipatamente all'atto del compromesso di acquisto, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo del contributo.
- In caso di ristrutturazione successivamente alla presentazione delle fatture quietanzate a comprova dell'intero importo dei lavori, ovvero all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio lavori dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo del contributo.

Art. 15 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Per il procedimento oggetto del presente bando il RUP è il Responsabile del Servizio Urbanistica e Manutentivo Geom. Giuseppe Ligios, tel. 0797159005. - mail: edilurb@comunebudduso.ss.it. Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica che gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso: Comune di Buddusò, Piazza Fumu - Mossa, n 3 – Area Tecnica – Servizio Urbanistica.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 16 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del contributo è tenuto a:

- a)** trasferire la residenza entro 6 mesi dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- b)** non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo e mantenere la residenza nell'oggetto di finanziamento sito nel comune di Buddusò per almeno 5 anni. Nel corso del suddetto periodo, al fine di verificare la residenza e l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione oggetto di contributo il Comune effettua almeno 2 controlli annui.
- c)** nel medesimo termine previsto per il trasferimento della residenza, qualora la domanda sia stata presentata da un nucleo familiare costituendo, costituire il nuovo nucleo familiare;
- d)** mantenere la residenza nell'abitazione per cinque anni dalla data di trasferimento della residenza medesima;
- e)** consentire in ogni momento le verifiche volte a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati;
- f)** comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- g)** presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- h)** rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 17;
- i)** concludere i lavori di ristrutturazione entro 24 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- j)** comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo prima della concessione del medesimo.
- k)** restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato, nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni;

Art. 17 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 18 - REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione del contributo erogato.

Art. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buddusò nella persona del Geom. Ligios Giuseppe, - indirizzo di posta elettronica: PEC: protocollo@pec.comunebudduso.ss.it

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza al Comune di Buddusò è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPR) presso il Comune di Buddusò. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 GDPR e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare n. 2/2017.

Art. 20 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Bando pubblico non costituisce obbligazione per il Comune di Buddusò che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Art. 21 – ALLEGATI

Allegato A) - Domanda di partecipazione;

Allegato B) - Informativa sul trattamento dei dati personali

Buddusò, 28.09.2026

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Ligios